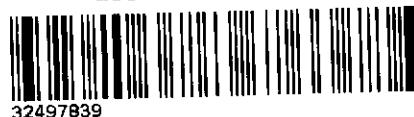




Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0007119 P-4.8.1.9.2
del 15/03/2021



Associazione AIVITER

info@pec.vittimeterrorismo.it

Associazione nazionale ONLUS "Le vittime
del dovere d'Italia"

ass.levittimedeldovereditalia@pec.it

Associazione vittime del dovere

associazionevittimedeldovere@pec.it

Associazione vittime strage rapido 904

associazionestrage904@gmail.com

Associazione italiana assistenza vittime
arruolate nelle forze armate e famiglie dei caduti

segreteria@anavafaf.com

Associazione Fervicredo

Feriti e vittime della criminalità e del dovere

scrivi@fervicredo.it

Osservatorio Militare delle Forze Armate

Forze di polizia e civili

[domenico leggiero@osservatoriomilitare.it](mailto:domenico_leggiero@osservatoriomilitare.it)

Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage
della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980

bologna@stragi.it

Associazione internazionale di polizia IPA

segreteria@ipa-italia.it

Comando Generale della Guardia di Finanza

Direzione Enti Previdenziali, Assistenziali e

Protezione Sociale - Sezione Vittime del Dovere

comando.generale@pec.gdf.it

Fondazione Polis

Politiche integrate di sicurezza per le vittime
innocenti della criminalità e i beni confiscati

fondazione.polis@pec.regione.campania.it

Associazione solidarietà, diritto e progresso

assodipro@pec.assodipro.org



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali

OGGETTO: Bandi di concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti figli ed orfani delle vittime del dovere. Anno scolastico/accademico 2019/2020.

Si trasmettono, in copia, i bandi di concorso di cui all'oggetto, pubblicati nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami, **n. 20 del 12 marzo 2021**.

Si invitano codeste associazioni a darne la massima diffusione agli interessati.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Avv. Sergio Fiorentino)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

VISTA la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";

VISTO, in particolare, l'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dall'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e dall'articolo 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno scolastico 1998;

VISTO, altresì, l'articolo 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della medesima legge;

VISTO l'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti", emanato in attuazione del citato articolo 5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono individuati il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della stessa legge n. 407 del 1998;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e in particolare l'articolo 1837, comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'articolo 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;

VISTO l'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 23, comma 12-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ed in particolare l'articolo 8, recante "stato di previsione del Ministero dell'istruzione";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, e in particolare la tabella 7, in cui è indicata la consistenza pari ad € 750.623,00, per l'anno 2021, del capitolo 1498 "Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli";

PRESO ATTO che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno 2021, pari ad € 750.623,00, sono inferiori rispetto alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;

VISTO il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare, va interpretato alla luce dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente l'importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di procedere alla definizione di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle borse di studio secondo criteri di proporzionalità alla riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, al fine di non determinare disuguaglianze tra i beneficiari;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DISPONE:

Art. 1

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.
2. Per l'anno scolastico 2019/2020 sono da assegnare nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione:
 - a) trecento borse di studio dell'importo di 305 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;
 - b) trecento borse di studio dell'importo di 615 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 è riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in relazione alle disponibilità di cui al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, fino a concorrenza dello stanziamento medesimo. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui alle lettere a) e b), ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere ripartite tra le altre categorie di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 anche in eccedenza al numero delle borse di studio ivi previsto.

Art. 2

1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che:
 - a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico di riferimento.
 - b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui all'articolo 1, comma 3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 3

1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - Via dell'Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso l'uso di posta elettronica certificata con le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2019/2020 devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami; a tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.
3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o, qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potestà genitoriale, o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:
 - specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima;
 - attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
 - indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico nell'anno di riferimento - voti riportati ed eventuale titolo di studio conseguito nell'anno scolastico di riferimento e votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell'istituto scolastico;
 - indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente articolo 1, comma 3;
 - dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da ultimo dall'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Art. 4

1. La Commissione di "articolo 5 del D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:

- a) per la gravità del danno: da 5 a 10 punti;
- b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;
- c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti;
- d) in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.

2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'inoltro al Segretario generale per l'approvazione.

4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, prevista dal presente bando.

Roma, 3/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Pres. Roberto Chieppa

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO DI LEGALITÀ E PER IL RINNOVO
DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VIA CAVOUR 11 M. 734/2021
N. 413/2021

[Signature] *[Signature]*

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
 Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi
 Via dell'Impresa, 89
 00186 Roma
 PEC: segreteria.dica@mailbox.governo.it

Domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio
 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle
 vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
 nonché delle vittime del dovere e loro superstiti.

Scuola Primaria/Secondaria di primo grado - Scuola Secondaria di secondo grado

Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
 consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni
 accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la
 decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:

Generalità del richiedente¹

COGNOME										NOME									
COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA										DATA DI NASCITA									
CODICE FISCALE																			

Generalità dello studente (se diverso dal richiedente)

COGNOME										NOME									
COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA										DATA DI NASCITA									
CODICE FISCALE																			

I B A N (27 caratteri)

PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	NUMERO C/C
2 lettere	2 numeri	1 Lett.	5 numeri	5 numeri	12 numeri

Residenza anagrafica del richiedente

VIA/PIAZZA					N.	
COMUNE				PROVINCIA	CAP	
TELEFONO		TEL. CELL.		E-MAIL ²		

¹ Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità. Il richiedente è anche quietanzante.

² A cui si vuole ricevere comunicazioni.

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO

a partecipare al concorso per l'assegnazione di una borsa di studio, da attribuire in quanto:

☐ Studente di Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

☐ Studente di Scuola Secondaria di II grado

1) Il richiedente dichiara di essere: (barrare la lettera corrispondente)

- | | | |
|--------------------------|----|---|
| ☐ | A. | Vittima del terrorismo ed equiparati |
| ☐ | B. | Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati |
| ☐ | C. | Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati |
| ☐ | D. | Vittima della criminalità organizzata ed equiparati |
| ☐ | E. | Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati |
| ☐ | F. | Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati |
| ☐ | G. | Vittima del dovere ed equiparati |
| ☐ | H. | Orfano di Vittima del dovere ed equiparati |
| ☐ | I. | Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati |
| ☐ | L. | Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere ed equiparati: |
| | o | Coniuge |
| | o | Genitore |
| | o | Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed unico superstite |
| | o | Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed unico superstite |

2) Il richiedente dichiara l'evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili), e gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima.

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL DECRETO			
SEDE DELL'AUTORITÀ			
DATA E NUMERO DEL DECRETO		VITTIMA DECEDUTA NELL'EVENTO SI/NO	
DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI			

3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta (non compilare in caso di decesso della vittima)

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO		
SEDE		
DATA E NUMERO DEL DECRETO		
PERCENTUALE DI INVALIDITA'		

4) Il richiedente dichiara che lo studente è stato iscritto all'anno scolastico 2019/2020 ed ha conseguito la promozione alla classe successiva.

5) Il richiedente dichiara che lo studente rientra tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni. SI ☐ NO ☐

N.B. I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare il punto 6).

6) il richiedente dichiara che lo studente non diversamente abile:

- ☐ Ha conseguito all'esito dell'anno scolastico 2019/2020 la promozione alla classe:.....³
con la seguente votazione media:⁴
- ☐ Ha conseguito la promozione con debito formativo alla classe³
- ☐ Ha conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di I grado o Diploma di Scuola Secondaria di II grado o titolo equiparato con la seguente votazione _ _ .
- ☐ È iscritto all'anno scolastico 2020/2021.

Presso l'Istituto scolastico⁵ _____
sito in _____
Via _____
Tel. _____

7) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare⁶ è la seguente:

SITUAZIONE ECONOMICA Reddito ISEE 2020 (Indicatore della situazione economica equivalente).	€uro _____
---	------------

³ Indicare per esteso classe, livello e grado scolastico (es: classe terza, scuola secondaria di primo grado).

⁴ Indicare la media dei voti riportati in tutte le materie, compreso il voto in condotta.

⁵ Indicare per intero la denominazione esatta dell'Istituto scolastico, indirizzo e recapito telefonico.

⁶ Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante _____

Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, e del richiedente.

Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000 ai fini "dell'istruttoria" è utile allegare, ove possibile, la seguente documentazione:

- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima.
- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno.
- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 104/92, e successive modificazioni
- Pagella o diploma scolastico anno 2019/2020.
- Copia dell'attestazione, dell'Istituto di istruzione, di frequenza nell'anno scolastico 2020/2021.

Il richiedente esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Luogo e data _____

Firma _____

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, conferiti in sede di presentazione della presente domanda.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è la Presidenza del Consiglio dei ministri, piazza Colonna, n. 370, 00186 Roma, le cui funzioni sono esercitate mediante i soggetti individuati dall'art. 3 del D.P.C.M. 25 maggio 2018.

Responsabile della protezione dei dati

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:

- PEC: USG@mailbox.governo.it
- E-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati personali verranno trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e loro superstiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

In particolare, il conferimento dei dati personali è necessario per l'identificazione del soggetto richiedente e per la corretta gestione e conclusione del procedimento.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6.1.e), del Regolamento ("esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento").

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato dai soggetti autorizzati, anche tramite strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalità o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.

Destinatari di dati personali

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento.

Trattamento affidato a terzi

Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare.

Periodo di conservazione dei dati

I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.

Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi

I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento.

Diritti di opporre reclamo

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso o di adire l'autorità giudiziaria (art. 79).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.

VISTA la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";

VISTO, in particolare, l'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dall'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e dall'articolo 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998;

VISTO, altresì, l'articolo 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della medesima legge;

VISTO l'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti", emanato in attuazione del citato articolo 5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono individuati il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della stessa legge n. 407 del 1998;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e in particolare l'articolo 1837, comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'articolo 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;

VISTO l'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 23, comma 12-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ed in particolare l'articolo 8, recante "stato di previsione del Ministero dell'istruzione";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, e in particolare la tabella 7, in cui è indicata la consistenza pari ad € 750.623,00, per l'anno 2021, del capitolo 1498 "Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli";

PRESO ATTO che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno 2021, pari ad € 750.623,00, sono inferiori rispetto alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;

VISTO il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare, va interpretato alla luce dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente l'importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di procedere alla definizione di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle borse di studio in proporzione alla riduzione dello stanziamento previsto dalla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, al fine di non determinare disuguaglianze tra i beneficiari;

DISPONE:

Art. 1

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.
2. Per l'anno accademico 2019/2020 sono da assegnare, nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione:
 - a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 2.100 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
 - b) cinquanta borse di studio dell'importo di 2.100 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 è riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in relazione alle disponibilità di cui al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, fino a concorrenza dello stanziamento medesimo. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui alle lettere a) e b), ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere ripartite tra le altre categorie di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 anche in eccedenza al numero delle borse di studio ivi previsto.

Art. 2

1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 1, comma 2, sono gli studenti che:
 - a) risultino iscritti nell'anno accademico 2019/2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b) abbiano superato, nell'anno accademico 2019/2020, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;
 - c) non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;
 - d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del precedente comma 1 non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui all'articolo 1, comma 3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 3

1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - Via dell'Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso l'uso di posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno accademico 2019/2020 devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami; a tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.
3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o, qualora minore o incapace, dall'esercente la potestà genitoriale, o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:
 - specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima;
 - attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
 - indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti conseguiti riferiti all'anno accademico per il quale viene inoltrata domanda, con la specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo;
 - indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente articolo 1, comma 3;



- dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da ultimo dall'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

1. La Commissione di cui all'articolo 5 del D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:

- a) per la gravità del danno: da 5 a 10 punti;
- b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;
- c) per il merito universitario: da 1 a 3 punti;
- d) in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.

2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'inoltro al Segretario generale per l'approvazione.

4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, prevista dal presente bando.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE
Pres. Roberto Chieppa

Pres. Roberto Chieppa

[illegible]

4/3/2021 135/2021

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi
Via dell'Impresa, 89
00186 Roma*

PEC: segreteria.dica@mailbox.governo.it

Domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
nonché delle vittime del dovere e loro superstiti.

Università - AFAM - Scuole di specializzazione

Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

Generalità del richiedente¹

COGNOME										NOME									
COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA										DATA DI NASCITA									
CODICE FISCALE																			

I B A N (27 caratteri)

PAESE	CIN	EUR	CIN	ABI					CAB					NUMERO C/C															
2 lettere	2 numeri		1 Lett.	5 numeri					5 numeri					12 numeri															

Residenza anagrafica del richiedente

VIA/PIAZZA											N.						
COMUNE											PROVINCIA		CAP				
TELEFONO						TEL. CELL.						E-MAIL ²					

¹ Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità. Il richiedente è anche quietanzante.

² A cui si vuole ricevere comunicazioni.

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO

a partecipare al concorso per l'assegnazione di una borsa di studio da attribuire in quanto:

☐ Studente Universitario o Studente di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)

☐ Studente di Scuola di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione

1) Il richiedente dichiara di essere (barrare la lettera corrispondente):

- | | | |
|--------------------------|----|---|
| ☐ | A. | Vittima del terrorismo ed equiparati |
| ☐ | B. | Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati |
| ☐ | C. | Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati |
| ☐ | D. | Vittima della criminalità organizzata ed equiparati |
| ☐ | E. | Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati |
| ☐ | F. | Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati |
| ☐ | G. | Vittima del dovere ed equiparati |
| ☐ | H. | Orfano di Vittima del dovere ed equiparati |
| ☐ | I. | Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati |
| ☐ | L. | Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere ed equiparati |
| | | ○ Coniuge |
| | | ○ Genitore |
| | | ○ Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed unico superstite |
| | | ○ Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed unico superstite |

2) Il richiedente dichiara l'evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili), e gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima.

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL DECRETO			
SEDE DELL'AUTORITÀ			
DATA E NUMERO DEL DECRETO		VITTIMA DECEDUTA NELL'EVENTO SI/NO	
DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI			

- 3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta (non compilare in caso di decesso della vittima).

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO		
SEDE		
DATA E NUMERO DEL DECRETO		
PERCENTUALE DI INVALIDITA'		

- 4) Il richiedente dichiara di essere stato iscritto all'anno accademico 2019/2020.

- 5) Il richiedente dichiara di rientrare tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni. SI ☐ NO ☐

N.B. I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 6) e 7).

- 6) Il richiedente (studente non diversamente abile) dichiara che nell'anno accademico 2019/2020 ha superato n. ___ esami, per i quali i crediti formativi complessivi corrispondono a ___ conseguiti presso³ _____

- 7) Il richiedente (studente non diversamente abile) dichiara:

- ☐ Ha conseguito, nell'anno accademico di riferimento, la laurea o il diploma accademico entro l'anno successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto con la seguente votazione _____.
- ☐ E' iscritto per l'anno accademico 2020/2021 ad un corso per il proseguo di laurea specialistica o a un diploma accademico di secondo livello presso³ _____

- 8) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare⁴ è la seguente:

SITUAZIONE ECONOMICA	
Reddito ISEE 2020 (Indicatore della situazione economica equivalente)	€uro _____

³ Indicare per intero la denominazione e l'indirizzo esatti dell'Ateneo e della Facoltà o dell'AFAM.

⁴ Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'art.4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Luogo e data _____

Firma del dichiarante _____

Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità e coordinate bancarie del richiedente.

Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000, ai fini "dell'istruttoria", è utile allegare, ove possibile, la seguente documentazione:

- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima.
- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno.
- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 104/92, e successive modificazioni.
- Copia dell'attestazione dell'Ateneo o dell'Istituto AFAM, della laurea o degli esami sostenuti e corrispondenti crediti formativi acquisiti nell'anno accademico di riferimento.

Il richiedente esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Luogo e data _____

Firma _____

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, conferiti in sede di presentazione della presente domanda

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è la Presidenza del Consiglio dei ministri, piazza Colonna, n. 370, 00186 Roma, le cui funzioni sono esercitate mediante i soggetti individuati dall'art. 3 del D.P.C.M. 25 maggio 2018.

Responsabile della protezione dei dati

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:

- PEC: USG@mailbox.governo.it
- E-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati personali verranno trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e loro superstiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

In particolare, il conferimento dei dati personali è necessario per l'identificazione del soggetto richiedente e per la corretta gestione e conclusione del procedimento.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6.1.e), del Regolamento ("esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento").

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato dai soggetti autorizzati, anche tramite strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalità o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.

Destinatari di dati personali

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento.

Trattamento affidato a terzi

Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare.

Periodo di conservazione dei dati

I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.

Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi

I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento.

Diritti di opporre reclamo

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso o di adire l'autorità giudiziaria (art. 79).